

Avviso per l'assegnazione di posti letto agli studenti universitari in possesso dei requisiti di merito ed economici per il DSU

ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024.

Anno accademico di riferimento: 2026/2027

PREMESSE

MAG S.r.l.s. (sede legale in Via Staurenghi n. 32, 21100 Varese, C.F. e P.IVA 03611720123) gestisce n. 29 posti letto che possono essere messi a disposizione degli studenti universitari a prezzo calmierato grazie all'iniziativa del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al Decreto Ministeriale 481 del 2024. Come prescritto da tale disposizione **9 posti letto** debbono essere assegnati a studentesse e studenti *fuori sede* universitari, o iscritti presso le istituzioni di alta formazione artistica e museale, tramite una graduatoria redatta sulla base **dei requisiti di reddito e merito**, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024.

I posti letto, in camera singola e in camera doppia, sono collocati nei seguenti edifici, appartenenti allo studentato diffuso gestito da MAG S.r.l.s.:

- Immobile sito in Via Staurenghi n. 32, Varese;
- Immobile sito in Via Legnani 7, Varese;
- Immobile sito in Via Sabotino 5 -9, Varese.

MAG S.r.l.s., in attuazione del sopra richiamato Decreto Ministeriale, assegnerà i posti letto con le modalità e i criteri di cui al presente Avviso.

1. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

Possono presentare domanda di assegnazione del posto letto le studentesse e gli studenti che intendono immatricolarsi o immatricolati a un corso di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico o di dottorato, dell'Università degli Studi dell'Insubria o di altre Università situate nel territorio Lombardo nonché ad un istituto AFAM, che siano *fuori sede* in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti nel bando per la concessione dei benefici per la tutela del diritto allo studio, per l'anno accademico di riferimento, emanato dall'Organismo DSU territorialmente competente (v. successivo art.3). Possono partecipare anche studenti che sono iscritti o dichiarano di volersi iscrivere: (i) a un corso di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99); (ii) a un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di Borsa di Studio di cui al D.M.

226/2021) e assegni di ricerca di cui alla L. 27/12/1997, n. 449; (iii) al semestre filtro per l'iscrizione a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria.

2. DESCRIZIONE DELLA RESIDENZA

Residenza Bed&Brains Varese

Tipologia: Residenza Universitaria Diffusa consistente in 3 immobili siti a Varese, vicino alla sede principale dell'Università degli Studi dell'Insubria e ai principali mezzi di trasporto per raggiungere Milano. La Residenza Universitaria Diffusa è composta da unità abitative arredate e dotate di servizi comuni, spazi condivisi e dotazioni funzionali alla permanenza degli studenti, per un totale di 29 posti letto.

I 9 posti letto riservati agli studenti meritevoli per effetto del D.M. n.481/2024, pari al 30% dei posti alloggio totali della residenza, sono così composti:

- Posti letto in camera singola: n. 1
- Posti letto in camera doppia: n. 8

La distribuzione dei posti tra i diversi immobili della Residenza sarà effettuata da MAG S.r.l.s. in ragione delle disponibilità effettive, della tipologia di posto, delle esigenze organizzative e gestionali e, ove rilevante, delle specifiche esigenze degli studenti assegnatari, fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso.

In generale, la Residenza Universitaria Diffusa ha le seguenti caratteristiche:

- Posti letto in camera singola: n. 3;
- Posti letto in camera doppia: n. 26;
- Ogni camera dispone di letto, armadio, scrivania, sedia per ciascun utente;
- Servizi igienici: n. 8,
- Cucine: n. 5 collettive;
- Altri servizi: Aule studio, locali lavanderia gratuiti, aree relax con televisioni, ripostigli, wifi, portineria.

Si specifica che, tra i posti letto sopra menzionati, gli alloggi attrezzati per le **studentesse e gli studenti in condizione di disabilità** sono collocati presso l'immobile in Via Staurenghi e sono suddivisi in:

- Posti letto in camera doppia: n. 2; con relativi bagno e cucina

In caso di necessità richiesta, tali posti possono ovviamente essere allocati agli studenti meritevoli.

3. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO

Le studentesse e gli studenti, al momento della presentazione della domanda a valere sul presente Avviso di assegnazione posto alloggio, devono essere in possesso di requisiti di merito e requisiti di reddito, oltre che rispettare dei requisiti generali.

In relazione ai requisiti di reddito, le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente l'alloggio sono individuate sulla base **ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)** rilasciato per le prestazioni del diritto allo studio universitario e sulla base dell'**ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente)** ai sensi delle disposizioni previste dal DPCM 5/12/2013 n°159.

L'ISEE, a pena di inammissibilità della domanda:

- deve contenere la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di (codice fiscale studente)";
- non deve riportare annotazioni riferite ad omissioni o difformità rilevate dall'INPS.

I tempi per l'ottenimento dell'attestato sono mediamente di sette/dieci giorni lavorativi. Si raccomanda pertanto di provvedere tempestivamente a munirsi di attestato ISEE. Per maggiori informazioni sull'ISEE, si faccia riferimento all'Appendice.

Di seguito sono elencati i requisiti di merito e di reddito necessari per ciascuna categoria di studente:

a. ISCRITTI AL PRIMO ANNO:

⇒ Essere in possesso di indicatori ISEE e ISPE pari o inferiori alle soglie individuate nel bando per la concessione dei benefici per la tutela del diritto allo studio, per l'anno accademico di riferimento, emanato dall'Organismo DSU territorialmente competente (bando DSU dell'Università degli Studi dell'Insubria per l'A.A. 2026/2027, <https://www.uninsubria.it/bandi-e-concorsi/bando-di-concorso-lassegnazione-dei-benefici-economici-aa-20262027>) - **ISEE € 26.887,93 e ISPE 58.452,06;** (ISPE= ISP/Scala equivalenza)

⇒ Se iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrali a ciclo unico, è richiesto il requisito di merito di aver conseguito la **maturità con voto di diploma non inferiore a 70/100**. Gli studenti che abbiano conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno

valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MUR (nota MUR del 4/6/2007): $= [(V - V_{min}) / (V_{max} - V_{min})] * 40 + 60$.

- ⇒ Se iscritti al primo anno di una laurea magistrale, è richiesto semplicemente di risultare regolarmente iscritti o iscritti "sotto condizione" e non essersi mai iscritti in anni accademici precedenti a corsi di studio di pari livello presso Università italiane o estere
- ⇒ Se iscritti al primo anno di corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesto semplicemente risultare regolarmente iscritti e non essersi mai iscritti in anni accademici precedenti a corsi di studio di pari livello presso Università italiane o estere.
- ⇒ Per la formalizzazione dell'assegnazione del posto letto, lo studente utilmente inserito in graduatoria, deve fornire il numero di matricola attestante l'avvenuta regolare iscrizione.
- ⇒ Se iscritti al semestre filtro per l'iscrizione a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, i candidati parteciperanno regolarmente alla graduatoria prevista nel presente bando, dovranno comunque essere in possesso di Attestazione ISEE 2026 e mostrare l'avvenuta iscrizione al semestre filtro. Per mantenere il diritto all'idoneità, dovranno poi effettivamente essere iscritti al corso di laurea nello stesso Ateneo in cui si è svolto il semestre filtro.
- ⇒ Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale, che risulteranno idonei nella graduatoria definitiva, dovranno maturare entro il 10 agosto 2027 i crediti previsti nella tabella sottostante per il mantenimento dell'idoneità e per il riconoscimento del beneficio previsto anche per gli anni successivi:

Tipo Corso	Merito Accesso	Merito Ex Post (CFU AL 10/08/2027)		Requisiti Economici
		Corsi ad accesso libero	Corsi ad accesso programmato	
Laurea	70/100	35*		ISEE €. ISPE €.
Laurea Magistrale a ciclo unico	70/100	35*		
Laurea magistrale	Non previsto	20*	23*	

** APPLICAZIONE DEL CRITERIO PROPORZIONALE: Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda che lo studente possa conseguire un numero di crediti inferiore o superiore a 60 cfu, i requisiti di merito previsti nella tabella sono ridefiniti in misura proporzionale ai crediti effettivamente conseguibili.*

Esempio: $35:60 = X$: numero massimo di crediti sostenibili

b. ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

- ⇒ Essere in possesso di un codice numerico identificativo (numero di matricola) o altro documento che attesti l'iscrizione per l'anno accademico di riferimento;
- ⇒ Essere in possesso di indicatori ISEE e ISPE pari o inferiori alle soglie individuate nel bando per la concessione dei benefici per la tutela del diritto allo studio, per l'anno accademico di riferimento, emanato dall'Organismo DSU territorialmente competente (bando DSU dell'Università degli Studi dell'Insubria per l'A.A. 2026/2027, <https://www.uninsubria.it/bandi-e-concorsi/bando-di-concorso-lassegnazione-dei-benefici-economici-aa-20262027>) **pari a ISEE € 26.887,93 e ISPE 58.452,06;** (ISPE= ISP/Scala equivalenza)
- ⇒ Di aver conseguito, entro il 10 agosto 2026 (anno solare successivo a quello di inizio dell'anno accademico di riferimento), **il numero minimo di CFU di seguito elencato in riferimento alla tipologia di corso e anno di iscrizione:**

<i>numero minimo di crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2026</i>						
Corsi di studio	Anno di corso					
	2°	3°	4°	5°	6°	Ultimo semestre (1 anno fuori corso)
Corsi ad accesso libero						
Laurea	35	80	==	==	==	135
Laurea magistrale a ciclo unico	35	80	135	190	245	+55(*)
Laurea magistrale (**)	30	==	==	==	==	80
Corsi ad accesso programmato						
Laurea	35	88	==	==	==	148
Laurea magistrale a ciclo unico	35	88	148	209	269	+60(*)
Laurea magistrale (**)	34	==	==	==	==	88
(*) rispetto all'ultimo anno di corso						
(**) Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i corsi di laurea magistrale è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.						
Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione (vedi 3.1.1)						

Ai fini del calcolo dei CFU e della media ponderata:

- devono essere considerati i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera, per l'attuale livello di studi, entro il 10 agosto 2026;
- non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, singoli moduli in itinere, attività o esami precedenti l'immatricolazione anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi, né i crediti relativi alla prova finale;
- gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati ai fini della media ponderata; il 30 e lode vale 30;
- l'esame annuale di tirocinio dei corsi della Scuola di Medicina è conteggiato ai fini del requisito di merito se sostenuto e verbalizzato entro e non oltre il 22 ottobre 2026;

Attenzione: Per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui), si applica un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra indicata, arrotondato per difetto. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero. Esempio per un 2° anno di corso che non si basa sui 60 crediti annui, il requisito richiesto è = (Crediti massimi previsti * 35)/60

N.B. Nel corso della compilazione della domanda on line verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:

NUMERO CREDITI: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale livello di studi) entro il 10 agosto 2026. Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, dai singoli moduli in itinere, i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione (anche se riconosciuti e inseriti nel piano studi dello studente) e i crediti della prova finale.

MEDIA PONDERATA: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "NUMERO CREDITI"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30. Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione (ad esclusione dell'idoneità) per il valore (in crediti) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.

Possibilità di utilizzare punti Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- Fino a cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno;
- Fino a dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno;
- Fino a quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus:

- Può essere utilizzato una sola volta durante la carriera e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
- se maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dagli ordinamenti differenti da quelli istituiti con D.M. 509/99 e D.M. 270/04.
- è soggetto al criterio proporzionale richiamato al precedente punto, ma senza arrotondamento.
- non si applica per il conseguimento del requisito di merito ex post per gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale.
- non è disponibile, in quanto mai maturato, per gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito la laurea di primo livello in un Ateneo estero.

Studenti portatori di handicap

Per gli studenti iscritti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi dai valori del punto 3.4.1 fino a un massimo del 40%.

c. ISCRITTI AD UN DOTTORATO UNIVERSITARIO O AD UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE:

⇒ Essere in possesso di indicatori ISEE e ISPE pari o inferiori alle soglie individuate nel bando per la concessione dei benefici per la tutela del diritto allo studio, per l'anno accademico di riferimento, emanato dall'Organismo DSU territorialmente competente (bando DSU dell'Università degli Studi dell'Insubria per l'A.A. 2026/2027, <https://www.uninsubria.it/bandi-e-concorsi/bando-di-concorso-lassegnazione-dei-benefici-economici-aa-20262027>) - ISEE € 26.887,93 e ISPE 58.452,06; (ISPE= ISP/Scala equivalenza)

⇒ Essere in possesso della documentazione l'iscrizione, per l'anno accademico di riferimento del presenta Avviso, al dottorato o alla scuola di specializzazione.

⇒ conservare la regolarità della carriera accademica secondo quanto previsto dal bando DSU dell'Università degli Studi dell'Insubria (bando DSU dell'Università degli Studi dell'Insubria per l'A.A. 2026/2027, <https://www.uninsubria.it/bandi-e-concorsi/bando-di-concorso-lassegnazione-dei-benefici-economici-aa-20262027>).

REQUISITI GENERALI PER TUTTI GLI STUDENTI:

⇒ **Avere lo status di studente *fuori sede*** in base ai criteri individuati dal Bando emanato per l'A.A. 2026/2027 dall'organismo DSU competente per il territorio ove è situato il posto alloggio (bando DSU dell'Università degli Studi dell'Insubria per l'A.A. 2026/2027, <https://www.uninsubria.it/bandi-e-concorsi/bando-di-concorso-lassegnazione-dei-benefici-economici-aa-20262027>);

⇒ Non avere riportato condanne penali e non avere carichi pendenti;

⇒ Non avere posizioni amministrative non regolarizzate e/o debitorie nei confronti di MAG S.r.l.s.;

⇒ non avere già beneficiato del posto letto per lo stesso anno di corso;

⇒ Non essere affetti da patologie non compatibili con la vita di comunità;

PER GLI STUDENTI **NON RESIDENTI IN ITALIA:**

L'attuale sistema informatico dell'ISEE non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del nucleo familiare dello studente straniero residenti all'estero e privi di codice fiscale italiano. Risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013. Conseguentemente, la valutazione economica dello studente straniero, i cui componenti il nucleo familiare risiedono all'estero e sono privi di codice fiscale italiano, avverrà sulla base dell'ISEE, indicatore della situazione economica equivalente all'estero riferito ai redditi prodotti dall'intero nucleo familiare nell'anno solare 2024. Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare la presenza di eventuali redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia. Gli studenti stranieri potranno ottenere l'ISEE e l'ISPE presso il CAF che risulterà convenzionato con l'Ateneo.

Gli studenti stranieri dovranno consegnare ai CAF i seguenti documenti originali:

- documento attestante la composizione del nucleo familiare estero;
- reddito anno solare 2024 di ciascun componente della famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno 2024)
- situazione patrimoniale riferita a fabbricati di proprietà alla data del 31 dicembre 2024 con l'indicazione dei metri quadrati;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre 2024 da ciascun componente il nucleo familiare (conti correnti, titoli, partecipazioni, dividendi, patrimonio netto ecc.)

Tale documentazione dovrà essere:

- rilasciata dalle competenti autorità dello Stato in cui i redditi sono stati prodotti;
- tradotte e legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. La documentazione può essere anche rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche/consolari estere in Italia per quei paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000. Se non applicabile, verrà considerato il documento ufficiale rilasciato dal paese di residenza.

L'ISEE rilasciato dai CAF convenzionati dovrà essere ottenuto entro la data del 16 ottobre 2026, a meno di proroghe. Qualora, oltre allo studente, vi siano componenti del nucleo che hanno codice fiscale italiano, questi dovranno obbligatoriamente essere dichiarati e inseriti nell'ISEE. In ogni caso, il reddito degli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 10.179,85 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5.12.2001 e succ. aggiornamenti). L'importo indicato costituirà pertanto il valore ISR minimo.

NON POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO GLI STUDENTI CHE:

- ⇒ siano in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesto l'alloggio per l'a.a. 2026/2027;
- ⇒ beneficino per lo stesso anno di corso di alloggio a tariffe ridotte (o analogo contributo, in qualsiasi forma) erogata da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione dell'alloggio gli studenti che nell'a.a. 2026/2027:

- ⇒ siano iscritti al primo anno, reimmatricolandosi dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- ⇒ siano iscritti in posizione di fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- ⇒ effettuino un passaggio di corso di laurea o un trasferimento universitario con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- ⇒ siano iscritti a tempo parziale;
- ⇒ non risultino iscritti all'a.a. 2026/27 al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva

4. COME CHIEDERE L'ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO

L'assegnazione del posto letto va richiesta esclusivamente tramite l'invio, a partire dal giorno **18/08/2026 e sino al giorno 18/09/2026**, della **Domanda di Assegnazione** redatta compilando l'Allegato A al presente Avviso, al seguente indirizzo mail: admissions@bedandbrains.it e, ove il candidato disponga di PEC, la domanda potrà essere trasmessa anche all'indirizzo PEC mag.impresa@pec.it.

MAG S.r.l.s. potrà richiedere chiarimenti, integrazioni documentali o regolarizzazioni entro il termine indicato nella relativa comunicazione. La mancata produzione della documentazione richiesta entro il termine assegnato potrà comportare l'esclusione dalla procedura.

MAG S.r.l.s. si riserva di prolungare la scadenza di presentazione delle domande ove non fossero stati assegnati il numero sufficiente di posti ovvero di poter assegnare i posti letto a tariffa agevolata agli studenti che, sempre in graduatoria, superano le soglie previste di ISEE/ISEE. Tale procedura sarà avviata solo in caso di mancato riempimento dei 9 posti dedicati.

5. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO

Gli studenti che avranno inviato un' idonea candidatura ai sensi del presente bando saranno graduati secondo il seguente parametro:

► Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione:

La graduatoria è formulata sulla base dell'ISEE del nucleo familiare rapportato al limite ISEE di € 26.887,93 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$[1-(\text{ISEE studente}/\text{Limite Isee})]\times 1000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

► Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico:

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti, entro il 10 agosto 2026, e il punteggio determinato dalla votazione media ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, prevale in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio maggiore relativamente alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età. Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti, relativi ad esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2026, è calcolato secondo la seguente formula:

$$(\text{crediti studente} - \text{crediti minimi}) \times [600/(\text{crediti massimi} - \text{crediti minimi})]$$

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2026, è calcolato secondo la seguente formula (il voto 30 e lode viene conteggiato come 30):

$$(\text{votazione media ponderata studente} - 18) \times [400/(30-18)]$$

6. ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO

All'esito della graduatoria, come sopra definita, il gestore comunicherà a mezzo posta elettronica l'assegnazione del posto letto a ciascuno degli aventi diritto. Tale comunicazione verrà effettuata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica utilizzato dal richiedente per la presentazione della domanda di assegnazione.

L'assegnatario è tenuto a dare conferma dell'accettazione del posto letto, rispondendo alla e-mail ricevuta, entro le ore 24.00 del secondo giorno successivo all'invio della comunicazione, a pena di decadenza dal diritto all'assegnazione.

Rientra nella assoluta discrezionalità del gestore proporre all'assegnatario, tenendo conto della preferenza eventualmente espressa in fase di candidatura, un posto letto in camera singola o in camera doppia, in ciascuna delle residenze di cui al presente Avviso, in ragione della disponibilità e delle esigenze organizzative.

7. TARIFFE

In ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024, le tariffe applicate per i primi 3 anni coincidono con l'importo previsto dall'Organismo DSU territorialmente competente (bando DSU dell'Università degli Studi dell'Insubria per l'A.A. 2026/2027, <https://www.uninsubria.it/bandi-e-concorsi/bando-di-concorso-lassegnazione-dei-benefici-economici-aa-20262027>), per gli anni successivi alle tariffe di mercato scontate del 25%.

Ai posti letto è applicata una tariffa differenziata in base alla diversa Residenza e tipologia della camera assegnata (singola o doppia), tale tariffa comprende tutte le utenze, compresi rete Wi-Fi, riscaldamento e raffrescamento, l'utilizzo gratuito degli spazi collettivi nonché tutti i servizi offerti dalla Residenza come specificati nel presente Avviso.

Tariffa unica agevolata per il servizio abitativo: **euro 267,27€/mese**, pari, nell'ipotesi di permanenza per 11 mesi, a €2.940,00/anno.

8. CONTRATTO

A seguito della accettazione del posto letto da parte dell'assegnatario, il rapporto tra il medesimo e il gestore sarà regolato tramite **contratto di locazione parziale di natura transitoria per studenti universitari senza canone concordato**, di cui all'art. 5 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Il contratto dovrà essere sottoscritto dall'assegnatario nei termini e con le modalità prescritti dal gestore nella comunicazione di assegnazione del posto letto di cui al punto 6, a pena di decadenza dal diritto all'assegnazione.

La durata del contratto verrà comunicata, tenendo a riferimento la tempistica standard delle attività didattiche che si estende da ottobre a luglio dell'anno successivo, al momento della proposta del medesimo allo studente e comunque in accordo con lo studente.

MAG S.r.l. si riserva di valutare tipologie contrattuali alternative a quella indicata, comunque sempre seguendo le norme di legge previste.

9. REGOLAMENTO DELLE RESIDENZE

La sottoscrizione del contratto da parte dell'assegnatario comporta l'**accettazione integrale del Regolamento Generale di MAG S.r.l.s per le Residenze Universitarie** vigente al momento della sottoscrizione del contratto ed in particolare il rispetto dello stato dell'alloggio assegnato e delle parti comuni, il divieto di cessione, di subaffitto e concessione del posto letto a terzi, nonché il puntuale rispetto delle fasce di silenzio e della data di rilascio del posto letto.

10. DEPOSITO CAUZIONALE

Alla sottoscrizione del contratto l'assegnatario è tenuto ad effettuare al gestore un versamento, a titolo di **deposito cauzionale**, un importo fisso pari a €500,00, con le modalità ed entro i termini indicati dal gestore medesimo.

Tale somma sarà restituita al termine del contratto, previa verifica che gli spazi utilizzati dallo studente non siano stati danneggiati se non per normale usura connessa alla corretta fruizione.

11. PAGAMENTI

La tariffa del posto letto dovrà essere pagata anticipatamente entro il 25 del mese precedente rispetto a quello per il quale il pagamento medesimo è riferito (es: pagamento mensilità ottobre entro il 25 settembre) alle coordinate bancarie indicate dal gestore nella comunicazione di assegnazione del posto letto di cui al punto 6.

Il pagamento della prima mensilità dovrà avvenire ed essere dimostrato con quietanza di pagamento, relativa anche al versamento del deposito cauzionale, prima della sottoscrizione del contratto.

Le modalità per l'effettuazione dei pagamenti potranno essere variate dal gestore successivamente all'accettazione della assegnazione e dovranno esser tempestivamente comunicate all'assegnatario

alla medesima casella elettronica da esso utilizzata per la candidatura di cui al presente bando che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni tra gestore della residenza e studente. Partecipando al presente avviso lo studente si obbliga pertanto a verificarne almeno settimanalmente il contenuto.

12. VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Il dichiarante è responsabile delle dichiarazioni prodotte in sede di presentazione della Domanda di Assegnazione e decade dall'assegnazione del posto letto qualora venga acclarata la non veridicità delle dichiarazioni medesime, oltre alle sanzioni previste dalla legge.

MAG S.r.l.s si riserva la possibilità di eseguire **verifiche anche collaborando con il MUR, l'ateneo di supposta iscrizione, organismi per il diritto allo studio, le forze dell'ordine tra cui Guardia di Finanza, rappresentanze diplomatico-consolari italiane ed estere ed ogni altro soggetto funzionale a confutare le dichiarazioni dello studente candidato o assegnatario di posto alloggio ai sensi del presente bando.**

13. INFORMATIVA PER L'USO DEI DATI PERSONALI (GDPR)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), i dati acquisiti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati alle finalità di cui al presente Avviso. La resa dei dati è necessaria per la partecipazione alla procedura di assegnazione dei posti letto e la loro mancanza comporta l'esclusione dalla medesima. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela dei suoi diritti. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: accesso ai dati personali, rettifica/cancellazione/limitazione del trattamento, opposizione e proposta reclamo (ai sensi dell'art 77 del GDPR) al Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione, comunque per un periodo non superiore ai 10 anni. I dati potranno essere trasferiti fuori del territorio dell'Unione europea al solo fine di confutare le dichiarazioni rese in fase di candidatura a valere sul presente bando.

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: MAG S.r.l.s..

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), ai sensi dell'art. 37 del GDPR è MAG S.r.l.s..

14. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Eventuali richieste di informazioni e comunicazioni relative al presente Avviso devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: info@bedandbrains.it.

APPENDICE - L'ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente l'alloggio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (ISEE) come previsto dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Il DPCM n. 159/2013 ha modificato la precedente normativa dell'ISEE. Si ricordano brevemente le principali variazioni:

- la valutazione avviene sulla base dei valori di reddito del secondo anno solare precedente la DSU e sulla base dei valori patrimoniali dell'anno immediatamente precedente la DSU dell'intero nucleo familiare
- chi intende richiedere benefici del diritto allo studio universitario deve necessariamente e obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non può in nessun caso essere compilata la sola DSU mini) indicando che la richiesta avviene per i benefici del diritto allo studio universitario (non è valida la DSU integrale richiesta per prestazioni socioassistenziali o per minorenni)
- il patrimonio immobiliare viene valutato sulla base dei valori ai fini IMU e non più ICI i redditi e i patrimoni di fratelli o sorelle dello studente richiedenti non sono più dimezzati ma concorrono nella misura del 100%
- l'ISEE è integrato con i redditi esenti ai fini IRPEF e prodotti all'estero (esclusivamente per i soggetti in possesso di codice fiscale italiano)

Pertanto, per l'a.a. 2026/2027 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2024, il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) quello al 31.12.2024.

Per tutte le informazioni riguardanti la normativa legata all'ISEE per le prestazioni del diritto allo studio universitario si rimanda al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n°159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", nonché al CAAF incaricato dallo studente presso cui la dichiarazione ISEE sarà rilasciata.

Nucleo familiare: composizione

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013. In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente richiedente l'alloggio;
- b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;
- c) dai fratelli/sorelle del richiedente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori;
*ATTENZIONE: a differenza della precedente normativa ISEE, il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2024;
- d) eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell'ISEEU, inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente;
- e) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente;
- f) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente.

Studente indipendente

Lo studente potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e produrre l'attestazione ISEE in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 9.000 per ciascun anno.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (o del genitore affidatario, in caso di separazione legale o divorzio) e delle altre persone.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati verrà integrato nel nucleo d'origine, senza il coniuge.

Per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che non viva con i genitori ma non sia indipendente e debba quindi integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento della richiesta dell'attestato ISEE cumulativo, anche i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione; in caso contrario non sarà possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEE cumulativo.

Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DPCM 159/2013, Il nucleo familiare dello studente iscritto a un corso di dottorato di ricerca è formato esclusivamente:

- dallo stesso richiedente;
- dal coniuge;
- dai figli minori di anni 18;
- dai figli maggiorenni, secondo le regole di ordinaria composizione del nucleo.

E' fatta comunque salva la possibilità per il richiedente di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie (inclusando, cioè, eventuali altre persone presenti nello stato di famiglia).

Studente con genitori tra loro mai coniugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti. Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni. Qualora invece si sia in presenza di uno dei seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:

- a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
- d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta.

Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia.

Si riportano alcuni casi particolari, di studente non indipendente:

Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti

Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:

- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore); oppure
- in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto); oppure

- in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente

Studente orfano di entrambi i genitori

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

Soggetti in convivenza anagrafica

Il soggetto in convivenza anagrafica (cioè, coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sè, salvo che - se coniugato - debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Lo studente che ritenga di appartenere a un nucleo familiare non contemplato dalle regole sopra esposte è invitato a contattare l'Ufficio Benefici economici e Residenze prima di inoltrare la domanda al fine di chiarire la corretta composizione ai fini ISEE del nucleo da dichiarare.

ISEE corrente

L'art. 9 del DPCM 159/2013 prevede che, se si è già in possesso di un regolare attestato ISEE in corso di validità e si verifichi una rilevante variazione, superiore al 25%, rispetto all'indicatore della situazione reddituale (ISR) calcolato in via ordinaria, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi, si possa aggiornare il dato contenuto nell'ISEE in corso di validità secondo le seguenti modalità:

1. per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui sopra, si aggiorna l'indicatore ISR facendo riferimento ai seguenti redditi (che sostituiscono quelli presenti nell'ISR ordinario):

- a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione. Nei casi di cui alla lettera a), i nuovi redditi da considerare possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

2. fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato come sopra indicato.

3. l'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni. Si rinvia agli Uffici INPS o al Caaf per ulteriori spiegazioni e chiarimenti.